

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 68

a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Mancinelli, Caporossi, Nobili, Ruggeri, Seri, Catena, Cesetti, Mangialardi, Piergallini, Vitri

Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2017, n. 3 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie e social network)

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge nasce dalla necessità di riportare all'originario impianto la legge regionale 7 febbraio 2017, n. 3.

La suddetta legge era stata pensata e progettata per prevenire, contrastare e curare le dipendenze patologiche, non solo da gioco nelle slot-machine, ma da tutti i giochi leciti (gratta e vinci, scommesse, gioco del bingo, video-lottery, etc.) nonché le dipendenze da videogiochi e dall'utilizzo delle nuove tecnologie quali smartphone, tablet, internet e social network. Le dipendenze da gioco sono da considerarsi delle vere e proprie patologie con caratteristiche simili, nella loro manifestazione, all'alcolismo e/o alla tossicodipendenza; le difficoltà di intervento in materia derivano però dal fatto che ci si trova di fronte ad un fenomeno relativamente nuovo, ancora troppo sommerso, come ad esempio le patologie derivanti da un abuso di mezzi tecnologici tramite canali web utilizzati nella intimità delle mura domestiche.

Nel 2025 si è giocato d'azzardo nelle Marche una cifra pari a 4.002.745.685 euro (+7% sul 2024, 3.813.334.632 euro), secondo i dati ufficiali del Ministero dell'economia elaborati da Libera. In media nelle Marche si spendono per il gioco d'azzardo 2.699 euro all'anno per abitante, bambini compresi. Il profilo tipo è un giocatore maschio di età compresa tra i 40/60 anni (73%). Le persone che hanno problemi con i giochi sia legali che illegali dichiarano di abusare di diverse tipologie di giochi a premio o con vincita. Il soggetto tipo ha dimestichezza e pratica con tutti i tipi di gioco, ma predilige le videolottery, slot e simili, mentre il target femminile si orienta maggiormente su giochi tradizionali quali il lotto. Si rileva inoltre che sempre più minori sono dipendenti dall'utilizzo dei nuovi strumenti elettronici come smartphone, tablet e dai social network, correndo il rischio di perdere il contatto con la realtà e non vivere pienamente le relazioni tipiche dell'età. L'abuso di questi strumenti in età giovanile può comportare la perdita di concentrazione, un'eccessiva stanchezza, sedentarietà, incontri pericolosi in rete e la sostituzione della realtà vera con quella virtuale. La legge regionale 7 febbraio 2017, n. 3, tenendo conto dell'esperienza delle Regioni che avevano già legiferato in materia e degli interventi in passato sperimentati nelle Marche, intendeva dettare una disciplina quadro che consentisse di definire con tempestività le strategie di contrasto al fenomeno del gioco patologico, ad un fenomeno in continua e rapida evoluzione che richiede azioni coordinate in diversi settori (sociale, sanitario, scolastico, ecc.) e tra diversi soggetti (Comuni, aziende sanitarie, privato sociale, esercenti commerciali ecc.).

Le modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2017, n. 3 introdotte con la legge regionale 27 luglio 2023, n. 13, hanno ridotto da cinquecento metri a trecento metri, nei comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti, e da trecento metri a duecento metri, in quelli con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti, la distanza dai c.d. luoghi sensibili.

Si ritiene necessario ridefinire le distanze, riportandole agli originali cinquecento e trecento metri per disincentivare sempre di più le attività di gioco.

A tal fine vengono quindi ristabilite (articolo 1, comma 1) le distanze originariamente previste per l'installazione di apparecchi e congegni per il gioco nei locali, di cinquecento metri, nei comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti, e di trecento metri, in quelli inferiori ai cinquemila abitanti, da istituti universitari, da scuole di ogni ordine e grado, con esclusione delle scuole dell'infanzia, da istituti di credito e sportelli bancomat, da uffici postali, da esercizi di acquisto e vendita di oggetti preziosi ed oro usati.

Con le modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 2, si demanda, come originariamente previsto,

ai Comuni la possibilità di individuare quali altri luoghi sensibili quelli in cui sono ubicate strutture per minori, giovani ed anziani, nel rispetto della normativa statale e degli strumenti della pianificazione regionale, tenuto conto dell'impatto delle stesse sul contesto e sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull'inquinamento acustico e sul disturbo della quiete pubblica, in ordine all'installazione di apparecchi e congegni per il gioco.

SCHEDA ECONOMICO-FINANZIARIA
(articolo 84 del Regolamento interno)
Elementi idonei a suffragare la neutralità o invarianza finanziaria

CLAUSOLA DI NEUTRALITA' O INVARIANZA FINANZIARIA La proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari o minori entrate a carico del bilancio regionale.	La proposta di legge detta i limiti e criteri per l'esercizio di attività da parte di specifici soggetti esterni alla Regione e non comporta l'erogazione di risorse finanziarie. Nessun adempimento è previsto a carico della Giunta regionale.
---	--